

Natura e decorrenza del termine per l'adempimento del concordato e rilevanza di provvedimenti del giudice delegato nella fase successiva all'omologa

Tribunale di Ravenna, 21 marzo 2014. Presidente Lacentra. Estensore Farolfi.

Concordato preventivo - Azione di risoluzione - Termine annuale - Decorrenza - Indicazione della proposta omologata di un termine specifico per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie.

Il termine di un anno previsto dal terzo comma dell'articolo 186 L.F. per la proposizione del ricorso per la risoluzione del concordato preventivo ha natura decadenziale e perentoria e, al fine di determinare la sua decorrenza, è necessario che la proposta concordataria preveda un termine specifico per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e non un generico rinvio alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

Concordato preventivo - Esecuzione - Provvedimenti attuativi o integrativi resi dal giudice delegato della fase successiva all'omologa - Natura esecutiva o di istruzioni agli organi della procedura - Modifica della proposta e dei termini di adempimento - Esclusione.

Eventuali provvedimenti attuativi o integrativi resi dal giudice delegato nella fase successiva all'omologa del concordato preventivo sono riconducibili al novero della giurisdizione esecutiva; essi possono, quindi, assumere valenza esecutiva o il carattere di istruzioni agli organi della procedura, ma non possono spingersi a modificare i contenuti e i termini della proposta concordataria approvata dai creditori ed omologata. Pertanto, un eventuale provvedimento del giudice delegato che autorizzi una dilazione di pagamento ad un terzo contraente della procedura concordataria non determina alcuno spostamento del termine di adempimento delle obbligazioni concordatarie, potendo unicamente avere rilievo sul piano della gravità dell'inadempimento concordatario.

(Massime a cura di Franco vedasi - Riproduzione riservata)

omissis

OSSERVA

1. Con ricorso in data 30 ottobre 2013 il Fallimento T. B. s.r.l. ha proposto istanza di risoluzione del concordato preventivo T. A. s.r.l., omologato con decreto dep. il 18/10/2010, con richiesta di convocazione della debitrice e dei creditori istanti "per il fallimento". Ha premesso parte ricorrente di essere creditore della somma di Euro 324.555,41 e che le previsioni del piano concordatario risultavano frustrate dagli inadempimenti delle società che avrebbero

dovuto acquistare beni immobili ed azienda di pertinenza della debitrice, determinando una situazione di impasse che non risultava superata neppure dopo la relazione resa dai Commissari liquidatori in data 22/04/2013.

Conseguentemente è stata fissata l'udienza del 4 dicembre 2013 per l'audizione della società debitrice, che si è costituita richiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, di cui si è altresì rilevato la inammissibilità e tardività. I Commissari liquidatori hanno depositato una propria relazione in data 17/12/2013, così come richiesto dal G.D.

Disposto un breve rinvio per consentire repliche ed un contraddittorio più ampio e completo sulle rispettive posizioni, nonché al fine di permettere l'approfondimento di una non meglio precisata proposta di acquisto dei beni ancora facenti parte dell'attivo concordatario, cui non ha fatto seguito il deposito di fideiussione o cauzione a conferma della serietà della proposta stessa, all'udienza del 19/02/2014 la ricorrente ha insistito sulle proprie richieste e, dopo discussione orale, il G.D. si è riservato di riferire al Collegio previa concessione di un ultimativo termine di gg. 15, spirato il quale il ricorso passa in decisione.

2. L'istanza in decisione e le difese proposte dal patrocinio della società T. A. s.r.l. sollecitano l'esame di alcune questioni in fatto e diritto che si vengono ad affrontare secondo un ordine di stretta consequenzialità logico-giuridica. In particolare, appare assorbente il tema della tempestività (o meno) della domanda di risoluzione del concordato di cui all'art. 186 l.f. che, come noto, oltre ad essere stata circoscritta qualitativamente dall'esigenza che l'inadempimento non abbia "scarsa importanza" è dalla citata norma fallimentare delimitata temporalmente: "il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine per l'ultimo adempimento previsto dal concordato".

Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte, con la sentenza n. 27666 del 20 dicembre 2011, precisando che il termine annuale ex art. 137 l. fall. (ma il ragionamento è perfettamente adattabile all'identica disposizione contenuta nell'art. 186 l.f.) deve intendersi come un termine decadenziale e perentorio, che decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione solo nel caso in cui non sia stata fissata nel concordato la data di scadenza dell'ultimo pagamento, costituente, appunto, il dies a quo della decorrenza del termine annuale (in termini non dissimili, cfr. App. Genova, 20 febbraio 2013).

Nel caso di specie risulta dalla proposta concordataria, così come definitivamente formulata e ripresa nello stesso decreto di omologazione, che l'esaurimento delle operazioni di pagamento ai creditori dovesse avvenire (sia pure in coincidenza con la cessione dell'azienda) entro un termine ben preciso, indicato in "due anni dall'omologazione" stessa. Ne consegue che – essendo previsto un termine specifico per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e non un generico rinvio alla conclusione delle operazioni di liquidazione – risulta pienamente applicabile il principio di diritto dianzi riportato, con la conseguenza che il ricorso per la risoluzione del concordato avrebbe dovuto essere depositato, a pena di decadenza, entro il 18 ottobre 2013.

La decisione di legittimità dianzi riportata supera un più antico orientamento - che addirittura dubitava dell'applicabilità del termine al concordato "con cessione dei beni" - e qualifica espressamente il termine annuale come "a pena di decadenza" implicitamente ritenendo che lo stesso non possa, pertanto, essere né interrotto né sospeso (arg. ex art. 2964 c.c.). Tale previsione, del resto, non appare irrazionale, rispondendo ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e ad una scelta discrezionale del legislatore che rende gli stessi creditori domini delle sorti del concordato post omologazione, con ciò evidentemente

rafforzando la natura privatistica dell'istituto rimodellato a seguito delle riforme succedutesi dal 2006 in poi.

3. Si deve aggiungere per completezza un'ulteriore considerazione che tocca il delicato profilo della fase esecutiva del concordato preventivo e dei poteri del G.D. in tale frangente.

Da un lato vi è un orientamento pressoché unanime, secondo cui “una volta che la procedura di concordato preventivo si è esaurita con la sentenza (oggi decreto, n.d.G.) di omologazione, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente” (Cass. 24 settembre 2012, n. 16187).

Dall'altro, l'esperienza pratica insegna come il solo potere di vigilanza del Commissario giudiziale durante la fase esecutiva del concordato omologato (cfr. art. 185 l.f.) possa risultare insufficiente e, nel caso di concordato liquidatorio, possano occorrere provvedimenti integrativi rispetto a quelli dettati dal decreto di omologa in ordine alle “modalità di liquidazione” (cfr. art. 182 l.f.).

La Cassazione, con la decisione a Sezioni Unite del 16 luglio 2008, n. 19506 (est. Rordorf) ha autorevolmente ritenuto che eventuali provvedimenti attuativi o integrativi resi dal G.D. nella fase post omologa sono riconducibili al novero della giurisdizione esecutiva, con il corollario della loro reclamabilità al collegio, ex art. 26 l.f., e successiva ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione, ex art. 111 Cost a., per quelli che hanno un contenuto che incide su diritti soggettivi delle parti.

I provvedimenti adottati dal G.D. in questo ambito, pertanto, possono assumere valenza esecutiva od il carattere di istruzioni agli organi della procedura, ma non possono spingersi a modificare i contenuti ed i termini della proposta concordataria approvata dai creditori ed omologata.

Ne deriva, pertanto, che un eventuale provvedimento del G.D. che autorizzi una dilazione di pagamento ad un terzo contraente della procedura concordataria non determina alcuno spostamento del termine di adempimento delle obbligazioni concordatarie, potendo unicamente incidere – per il periodo che va dalla scadenza di detto termine alla conclusione del piano di rientro autorizzato, purché evidentemente infrannuale – sulla gravità dell'inadempimento concordatario.

Anche da questo punto di vista, pertanto, si riconferma come il dies a quo del termine annuale per la proposizione della domanda di risoluzione ex art. 186 l.f. dovesse decorrere dalla scadenza dei due anni dopo l'omologa e, quindi, dal 18 ottobre 2012.

Ne consegue la tardività della domanda in esame e la sua inammissibilità, dovendosi per completezza rilevare che il ritardo è esso stesso una spia del grado di interesse alla risoluzione da parte del creditore, in un caso nel quale – argomento pure non privo di rilievo – gli stessi Commissari liquidatori hanno ipotizzato nella relazione in data 17/12/2013 che il completamento delle operazioni di liquidazione potrebbe portare a soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati (già destinatari di un primo riparto parziale avvenuto) ed il ceto chirografario nella misura del 7%.

La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di risoluzione del concordato preventivo T. A. s.r.l., proposta in data 30 ottobre 2013 dal Fallimento T. B. s.r.l.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti ed ai Commissari liquidatori a cura della cancelleria.

Ravenna, 21 marzo 2014

Il Presidente